Schema della modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) in relazione al diritto vigente

Diritto vigente	Nuovo
Titolo 4: Fornitori di prestazioni	Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione	Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 2: Farmacisti	Sezione 2: Farmacisti e organizzazioni di farmacisti
Art. 40	Art. 40 (rubrica) Farmacisti
	Art. 41 (<i>nuovo</i>) Organizzazioni di farmacisti
	Le organizzazioni di farmacisti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
	 a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
	 avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
	c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a;
	d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
	e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58 <i>g</i> .
Titolo 4: Fornitori di prestazioni	Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 1: Autorizzazione	Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 3: Dentisti	Sezione 3: Dentisti e organizzazioni di dentisti
Art. 42	Art. 42 (rubrica) Dentisti
	Art. 43 (<i>nuovo</i>) Organizzazioni di dentisti
	Le organizzazioni di dentisti sono autorizzate per le prestazioni ai sensi dell'articolo 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:

 a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
 avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 42 lettere a e b;
d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58 <i>g</i> .
Titolo 4: Fornitori di prestazioni
Capitolo 2: Fatturazione
Art. 59 cpv. 3 Fatturazione in generale
³ Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l'analisi. Le tariffe forfettarie secondo gli articoli 43 capoversi 5–5 ^{quater} e 49 della legge rimangono salve.
Titolo 5: Finanziamento
Capitolo 2: Premi degli assicurati
Sezione 2: Forme particolari d'assicurazione
Art. 100 cpv. 2 b. Adesione e uscita
² Il passaggio da un'assicurazione senza scelta limitata dei fornitori di prestazioni a un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni è possibile in ogni momento.

Titolo 5: Finanzamento Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni Sezione 2: Esecuzione della riduzione dei premi	Titolo 5: Finanzamento Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni Sezione 2: Esecuzione della riduzione dei premi
Art. 106c cpv. 1 Compiti dell'assicuratore	Art. 106c cpv. 1 Compiti dell'assicuratore
¹ L'assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato.	¹ L'assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato. Comunica inoltre al Cantone il premio approvato e l'importo di compensazione secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 ¹ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie.

Schema della modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre) in relazione al diritto vigente

Diritto vigente	Nuovo
Titolo 1: Prestazioni	Titolo 1: Prestazioni
Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche	Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche
Sezione 4: Prestazioni farmaceutiche	Sezione 4: Prestazioni farmaceutiche
Art. 4a cpv. 1 (frase introduttiva)	Art. 4a cpv. 1 (frase introduttiva)
¹ L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti:	¹ L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni effettuate dai farmacisti autorizzati ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 OAMal o dalle organizzazioni di farmacisti autorizzate ai sensi dell'articolo 41 OAMal.

.3